



***SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE***

**Regolamento per la disciplina di installazione  
e gestione di dehors.**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalita'
- Art. 2 - Definizione di dehors
- Art. 3 – Elementi del dehors e attività consentita
- Art. 4 - Criteri generali di collocazione
- Art. 5 - Criteri generali di realizzazione
- Art. 6 - Elementi di arredo
- Art. 7 - Pubblicità' su elementi componenti i dehors
- Art. 8 - Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda
- Art. 9 – Rinnovo autorizzazione
- Art. 10 - Proroga autorizzazione
- Art. 11 – Manutenzione dei dehors
- Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Prescrizioni per l'installazione dei dehors in Corso Garibaldi
- Art. 15 - Prescrizioni per l'ambito di tutela indiretta di Piazza del Plebiscito
- Art. 16 - Prescrizioni per l'ambito di tutela indiretta di Corso Mazzini
  - Norme finali e transitorie

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 15 gennaio 2013**

## **Art. 1** **Oggetto e finalita'**

- 1.1** Il presente regolamento disciplina la collocazione sul suolo pubblico, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano, individuati come dehors, aventi lo scopo di potenziare la qualità delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande mediante la predisposizione di adeguati spazi esterni per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, la tutela del tessuto urbano storico, dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, di riqualificazione dell'ambiente urbano e di promozione turistica.
- 1.2** Ai fini del presente regolamento si intendono con il termine "suolo pubblico" a titolo di equiparazione, oltre le aree appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico.

Sono esclusi dal presente regolamento tutti i pubblici esercizi operanti nell'area portuale, in quanto soggetti alle disposizioni emanate in merito dall'Autorità Marittima.

## **Art. 2** **Definizione di dehors**

modificato con Delibera di Consiglio n. 19 del 24/02/2014  
modificato con Delibera di Consiglio n. 23 del 10/03/2014

- 2.1** Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico e che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso ad un locale di somministrazione ai fini del ristoro all'aperto.
- 2.2 Temporanità :** Non è consentita l'installazione permanente né difficilmente rimovibile del dehors. In tutto il territorio del Comune di Ancona il periodo massimo consentito di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è pari ad anni solari 2 (due).
- Con atto del Consiglio Comunale, determinate aree del territorio comunale possono essere soggette a specifica regolamentazione in ordine ai tempi di permanenza dell'occupazione.
- 2.3 Esclusioni :** non costituiscono dehors così come normato dal presente Regolamento e non sono quindi soggette al rilascio di autorizzazione le seguenti occupazioni di suolo pubblico, per le quali è necessaria solo la concessione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata da Anconaentrate srl previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità carrabile e pedonale da parte del Comando di Polizia Municipale:
- 1.** Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque situate, possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con un tavolino con relative sedie o sgabelli per ogni metro lineare di proiezione del locale, arrotondato per difetto; i tavolini, del diametro massimo di cm. 50, saranno posti in adiacenza al filo fabbricato dei locali.
  - 2.** Le attività artigianali alimentari di pizzeria, gelateria e pasticceria possono dotarsi di tavolini o piantane di piccola dimensione ( diam. max. cm 50) o di piani di appoggio larghi al massimo cm. 40, posti in adiacenza al filo fabbricato del locale senza uscire dalla proiezione dello stesso. E' in ogni caso esclusa la possibilità di installare "sedute" di qualsiasi genere.

Le attività di cui al presente comma sono soggette ai limiti temporali di cui al comma 2.2.  
Le occupazioni di cui al presente comma sono soggette al Regolamento Comunale TOSAP .  
Per la definizione di “proiezione” ai fini del presente comma, si veda il comma 4.3.

### **Art. 3** **Elementi del dehors e attività consentita**

**3.1** Gli elementi che costituiscono il dehors sono quelli di seguito indicati:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie.

Non è consentita l'installazione di strutture finalizzate alla somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, espositori ecc.ecc.

**3.2** Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n° 5/2011 art. 14 , del Regolamento Acustico Comunale e di eventuali Ordinanze Comunali. E' comunque vietato l'utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo.

**3.3** Non è consentita l'installazione nei dehors di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere.

**3.4** Il dehors osserva gli orari dell'esercizio cui è annesso.

**3.5** Ogni utilizzo del dehors diverso dalla somministrazione e dal consumo di alimenti e bevande è considerato uso improprio, ai fini di quanto disposto all'art.12.2 lett. d) (Revoca dell'autorizzazione).

### **Art. 4** **Criteri generali di collocazione**

**4.1** Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le autorizzazioni sono soggette al parere vincolante del Comando di Polizia Municipale. E' vietata qualsiasi occupazione che violi il Codice della Strada.

**4.2** Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica ed a garantire una fascia di rispetto libera da arredi. Con apposita deliberazione il Consiglio Comunale prescrive norme specifiche, da inserire nel presente Regolamento, per delimitare aree cittadine soggette a norme di tutela ambientale e/o monumentale.

**4.3** I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguita' possibile all'esercizio. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in piu' rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale puo' essere elevata al 40% negli spazi pedonalizzati. Per proiezione si intende la trasposizione all'esterno delle pareti interne dell'esercizio perpendicolari all'asse stradale.

**4.4** La profondita' massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi e' pari allo spazio di sosta piu' la parte di marciapiede occupabile; in tutti i casi deve essere lasciato complessivamente, ai fini della

viabilità, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50. Nei portici la profondità massima consentita e' pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

- 4.5** La superficie massima consentita del dehors non potrà essere superiore a due volte la superficie di somministrazione riportata dall'autorizzazione alla Somministrazione di Alimenti e Bevande in possesso del richiedente, con un minimo garantito di mq. 12,00.
- 4.6** Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini, la richiesta di occupazione sarà valutata dallo Sportello Unico delle Imprese in sede di rilascio dell'autorizzazione, in collaborazione con gli uffici competenti in riferimento al contesto urbano, alla tipologia proposta e agli esercizi concorrenti. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde e Arredo Urbano risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors. Negli spazi di cui al presente comma non è richiesto l'assenso previsto al punto 4.3 qualora il dehors sia posizionato ad almeno m. 4,0 dal fabbricato.
- 4.7** L'Amministrazione comunale provvederà a perimetrare l'area assegnata in concessione mediante apposita segnalazione a terra.
- 4.8** I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- 4.9** Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.  
Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- 4.10** Previa apposita ordinanza dell'ufficio competente, il dehors autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, in caso di necessità di effettuare lavori o per manifestazioni di pubblico interesse.
- 4.11** Nei periodi di chiusura dell'esercizio superiori alle 24 ore, le sedie e i tavolini vanno adeguatamente riposti in luoghi chiusi. Non è comunque consentito accatastare tali materiali negli orari di chiusura, se non negli spazi a ridosso dell'esercizio.

## **Art. 5**

### **Criteri generali di realizzazione**

#### **5.1 Delimitazione dell'area**

- 5.1.1** Nelle zone pedonali non sono ammesse delimitazioni del dehors se non con finalità meramente protettiva e di arredo, comunque in forma non continua.  
Nelle zone carrabili non è comunque ammessa la delimitazione continua sul fronte del dehors prospiciente i percorsi pedonali.

#### **5.2 Pavimentazione dell'area**

- 5.2.1** Nelle zone pedonali le pedane sono consentite solo al fine di colmare i dislivelli. In tali casi l'area potrà essere pavimentata, previa presentazione ed approvazione di documentazione tecnica, con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello trattato con impregnante idrorepellente, eventualmente munita di ringhiera di protezione. Non sono ammesse pedane di larghezza inferiore a metri 1,50 e non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture.
- 5.2.2** Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate e, qualora localizzate in spazi alberati con pavimentazione permeabile, sollevate (fatta salva l'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana nel terreno sottostante. Le pedane saranno realizzate in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, ed eventualmente munite di ringhiera di protezione.
- 5.2.3** Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso

ad eventuali altre caditoie e chiusini presenti.

**5.2.4** Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.

### **5.3 Elementi di arredo**

**5.3.1** Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

**5.3.2** Apparecchi riscaldanti: è consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti funzionanti a gpl, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici.

**5.3.3** Impianto di illuminazione: l'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed alla legge 46/90. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, nè arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

**5.3.4** Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

### **5.4 Elementi di copertura**

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. Le coperture dovranno avere forma regolare e colori armonici.

In presenza di irradiator di calore, le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).

### **5.5. Norme generali**

**5.5.1** Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento.

**5.5.2** Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza e incolumità pubblica, e superamento delle barriere architettoniche.

## **Art. 6 Elementi di arredo**

L' utilizzo degli elementi di arredo di cui al precedente articolo 3.1 è soggetto all'approvazione dell'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione (Sportello Unico delle Imprese).

Nella zona A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 è vietato l'uso di arredi in plastica, fatti salvi i casi di design di qualità.

## **Art. 7 Pubblicità su elementi componenti i dehors**

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell'esercizio, non luminosi né illuminati.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione e modalità di presentazione della domanda**

La realizzazione di dehors è soggetta a provvedimento autorizzativo ; la domanda in bollo va indirizzata allo Sportello Unico del Comune di Ancona, in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del regolamento Tosap . La relativa modulistica è disponibile presso lo "Sportello Unico delle Imprese", via Podesti n° 21, nonchè all'indirizzo web :

<http://www.comune.ancona.it/ankonline/it/uffici/attivitaeconomiche/dehors/>

- 8.1** Nel caso di realizzazione dei dehors senza pedana e/o strutture prefabbricate, la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors e il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 30 giorni.
- 8.2** Nel caso di realizzazione dei dehors comprendenti pedane e/o strutture prefabbricate, con o senza elementi di copertura, la domanda deve essere presentata almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione e il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è fissato in 45 giorni.
- 8.3** Nelle aree soggette a vincolo di tutela monumentale o ambientale, il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è fissato in 60 gg.
- 8.4** L'autorizzazione per i dehors viene concessa per il periodo massimo stabilito all'articolo 2.2 .
- 8.5** L'autorizzazione dovrà essere negata alle Ditte morose verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, TOSAP e TARSU, e verrà immediatamente revocata in caso di uso improprio del dehors; il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione è altresì soggetto al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla L. 296/06 art. 1 c. 1176, o comunque di certificato di regolarità contributiva; l'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a coloro che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
- 8.6** L'autorizzazione va altresì negata alle attività di Somministrazione che non dovessero risultare in regola con l'osservanza dei "Criteri" di cui alla del. C.C. n° 74 del 31 agosto 2012.
- 8.7** L'autorizzazione ottenuta, pena revoca, va integrata con la ricevuta di pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciata da Anconaentrate srl .

#### **Art. 9 Rinnovo dell'autorizzazione**

L'autorizzazione può essere rinnovata mediante presentazione di formale istanza in bollo da parte del titolare dell'esercizio contenente dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e gli eventuali nulla osta di cui all'art. 4.3.

La richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di prevista installazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità, al possesso del DURC o del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, TOSAP e TARSU e IMU (ove dovuta).

#### **Art. 10 Proroga autorizzazione**

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors può essere prorogata previa presentazione allo Sportello Unico del Comune di Ancona , almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo; resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i termini indicati all'articolo 2.2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla verifica del certificato di regolarità contributiva ed all'assenza di morosità verso il Comune di Ancona quanto a canoni, concessioni, TOSAP, TARSU e IMU (ove dovuta).

#### **Art. 11 Manutenzione dei dehors**

- 11.1** I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

**11.2** In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica e verbale, diffida il concessionario al ripristino dello "status" del manufatto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione; in caso di inadempienza alla diffida, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi artt. 12 e 13.

### **Art. 12** **Revoca dell'autorizzazione**

**12.1** L'autorizzazione per il dehors viene revocata per le ragioni stabilite dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

**12.2** L'autorizzazione deve essere altresì revocata qualora si verificano le seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) quando l'occupazione sia causa di disturbo comprovato alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- d) mediante ordinanza con effetto immediato in caso di uso improprio del dehors;
- e) al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

### **Art. 13** **Sanzioni**

**13.1** Chiunque occupa suolo pubblico senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione di cui all'art.20 del D.Lgs 30/04/1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada). La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese secondo le norme del Capo 1, Sezione II, del Titolo VI, stesso Codice. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art.3, commi 16, 17, 18 della Legge 15/07/2009, n.94;

**13.2** Chiunque occupa suolo pubblico in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia dell'autorizzazione o senza osservare le prescrizioni nella stessa contenute, nonché le disposizioni del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 77,00 a un massimo di € 500,00 così come previsto dall'art.5 comma 3 del Regolamento del Comune di Ancona approvato con D.C.C. n.100 del 15/07/2003.

**13.3** La recidiva alle infrazioni di cui al punto 13.2 costituisce inoltre abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del T.U.L.P.S. e comporta la possibilità di sospensione o revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. A tale scopo ogni sanzione irrogata è trasmessa allo Sportello Unico delle Imprese.

**13.4** E' comunque fatta salva l'applicazione del Regolamento Comunale T.O.S.A.P..

### **Art. 14** **Prescrizioni per l'installazione dei dehors in Corso Garibaldi**

**14.1** L'ambito di applicazione è quello definito da tutto Corso Garibaldi comprese Piazza della Repubblica, Piazza Roma e le strade trasversali al corso tra corso Stamira (escluso) e corso Mazzini (escluso il tratto tra via Simonetti e Piazza Roma). Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le traverse interessate permanentemente da traffico veicolare.

- 14.2** Per i dehors su Corso Garibaldi non è consentito l'utilizzo di pedane, di elementi di delimitazione e di coperture mediante tende; eventuali fioriere non possono essere installate per delimitare l'area ma solo come arredo interno al dehors.
- 14.3** I dehors possono essere collocati su entrambi i lati del Corso, in modo da lasciare una fascia di rispetto di almeno 2,00 metri dal fronte dell'edificio per i flussi pedonali ed uno spazio centrale libero di almeno metri 3,50 per il passaggio di mezzi di carico e scarico e di soccorso e completamente libero in aria.
- 14.4** Nelle strade laterali i dehors possono essere addossati alla parete dell'edificio contenente la vetrina dell'esercizio purché nella strada sia garantito il passaggio pedonale. Nelle strade laterali è data la possibilità di realizzare una pedana, munita di ringhiera di protezione, al solo fine di ottenere il livellamento del dehors, ed è consentito l'utilizzo di copertura anche mediante tende.
- 14.5** Nelle piazze non è consentito l'utilizzo di pedane.
- 14.6** Per quanto non diversamente specificato valgono le norme generali previste dal presente regolamento.

#### **Art. 15**

##### **Prescrizioni per l'ambito di tutela indiretta di Piazza del Plebiscito**

- 15.1** Nell'area di Piazza del Plebiscito, comunemente detta Piazza del Papa, dichiarata di interesse storico-architettonico e sottoposta alle disposizioni di tutela del D.to L.vo n° 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione al dehors è soggetto a parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Marche in ordine a forme, materiali e tempi di permanenza dell'occupazione.
- 15.2** L'autorizzazione va richiesta allo Sportello Unico almeno 60 giorni prima dell'occupazione.

#### **Art. 16**

##### **Prescrizioni per l'ambito di tutela indiretta di Corso Mazzini**

- 16.1** L'ambito di applicazione del presente articolo è il tratto di Corso Mazzini compreso tra l'ingresso del civ. n.55 e piazza Roma esclusa.
- 16.2** L'occupazione di suolo pubblico è consentita con l'osservanza delle seguenti prescrizioni :
- a) nel tratto compreso tra l'ingresso del civico 55 e lo spigolo Sud del medesimo fabbricato, è consentita l'occupazione di una fascia adiacente l'edificio suddetto di larghezza non superiore a metri lineari 4,00(quattro);
  - b) in corrispondenza dell'ingresso del civico 55 dovrà essere lasciato libero il passaggio per un totale di metri lineari 6,00(sei), tre a sinistra e tre a destra del predetto ingresso;
  - c) nel tratto compreso tra lo spigolo sud del fabbricato di cui ai punti precedenti e Piazza Roma, è consentita l'occupazione nella fascia antistante gli edifici del lato opposto alla Fontana del Calamo, dalla distanza minima di metri 3,50 dai predetti edifici per la profondità di metri 4,50;
  - d) nell'ambito di applicazione del presente articolo non è ammessa alcuna altra forma di occupazione.
- 16.3** Le fasce in cui è consentita l'occupazione, come sopra individuate, dovranno essere delimitate ai loro vertici in modo evidente mediante il posizionamento al suolo di elementi costituiti da profili di ottone, o mire, a cura dell'Ufficio Arredo Urbano.
- 16.4** Nelle fasce di occupazione di suolo pubblico non sono ammesse strutture quali ombrelloni,



tensosttrutture, pedane, schermi, elementi di arredo urbano di qualsiasi tipo, cartelloni e mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto segue e con le prescrizioni appresso indicate:

- a) nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre è consentito il posizionamento di tavoli, sedie e teloni o, esclusivamente nel tratto di cui alla lettera c) del punto 16.2, ombrelloni; al termine del periodo di occupazione tutti gli elementi dovranno essere completamente rimossi;
- b) i tavoli e le sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nei colori e nello stile e dovranno avere forme e colori quanto più lineari possibile; nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture e con il contesto ambientale di riferimento;
- c) nei tratti a) e) del punto 16.2 saranno consentiti esclusivamente quali elementi di copertura teloni di dimensioni contenute formato da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, il tutto inserito nell'imbotte dell'infixo, senza tamponamenti laterali di qualsiasi natura e senza punti di appoggio al suolo;
- d) gli ombrelloni dovranno essere solo di tipo con sostegno centrale e di dimensioni contenute, di raggio non superiore a metri 2,00( due);
- e) l'illuminazione dovrà garantire una scelta dei materiali e dei colori tale da ottenere un inserimento con il contesto di riferimento;
- f) nei giorni di chiusura dell'attività commerciale, e comunque nelle ore centrali della giornata, non è consentito accatastare sedie e tavolini, che pertanto vanno lasciati in loco o adeguatamente ricoverati.

**16.5** Limitatamente agli spazi di cui alla lettera c) del punto 16.2, per iniziative commerciali e culturali di breve durata, patrocinate dal Comune di Ancona, con durata non superiore a tre giorni ciascuna e per non più di 10 volte nel periodo dal 16 ottobre al 14 aprile di ogni anno, potranno essere autorizzate strutture idonee, valutate di volta in volta in accordo con la Soprintendenza B.A. delle Marche.

#### **Norme finali e transitorie**

1.3 1. Le autorizzazioni all'installazione di dehors rilasciate rimangono in vigore fino alla scadenza in esse indicata. Resta consentito, per la durata massima di 18 mesi a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, l'utilizzo di attrezzature già esistenti conformi a quanto previsto dall'art. 3.1, in deroga al regolamento medesimo, purché regolarmente autorizzate. Trascorso il termine indicato tutti i dehors dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Fino all'adeguamento non sono consentiti ampliamenti rispetto alle attrezzature già autorizzate.

2. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio ai vigenti Regolamenti Comunali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.